

**Tribunale di Locri**  
**Sezione Unica Civile**

***Vademecum per i procedimenti monitori fondati su fattura  
e per i procedimenti monitori in materia bancaria -  
criteri di liquidazione del compenso per i difensori***

*redatto dal Presidente della sezione civile in esito alla riunione ai sensi dell'art.  
47 quater dell'Ordinamento Giudiziario svoltasi il 25 ottobre 2016  
ed aggiornato in esito alla riunione telematica del 20 marzo 2020*

§1. Procedimenti monitori su fattura

Giova prendere le mosse dalla constatazione che la nozione di prova scritta rilevante nel procedimento monitorio è più ampia di quella che vale nell'ambito del procedimento ordinario di cognizione, il che si spiega tenuto conto dell'obiettivo di realizzare una pronta realizzazione del diritto del ricorrente, obiettivo che è sotteso anche alla previsione di alcune ipotesi di "efficacia legale" della prova scritta (che sono ipotesi nelle quali il legislatore attribuisce a taluni documenti una particolare efficacia probatoria, con la conseguenza che, una volta prodotti, ai fini della concessione del decreto ingiuntivo, non si richiede una specifica valutazione della loro efficacia da parte del giudice).

Uno dei casi nei quali, come è noto, si riscontra tanto un allargamento della nozione di prova scritta quanto un'ipotesi di efficacia legale di detta prova è rappresentato dagli **estratti autentici delle scritture contabili** di cui all'art. 634, comma 2, c.p.c., a mente del quale *"Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi, fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale, anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli art. 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture"*.

Sulla scorta di tale norma, nell'ambito del procedimento monitorio, in deroga all'art. 2710 c.c., gli estratti autentici delle scritture contabili di un imprenditore commerciale che siano bollate e vidimate oltre che regolarmente tenute costituiscono prova a suo favore non solo nei rapporti con altro imprenditore (così come previsto dall'art. 2710 c.c.), bensì anche nei rapporti con chi non è imprenditore.

Si discute peraltro se la vidimazione delle scritture contabili sia o meno tuttora necessaria.

Precisamente, secondo una tesi, che richiama tra l'altro lo Studio n. 3804 approvato il 10 maggio 2002 dal Consiglio Nazionale del Notariato, l'art. 8 della legge n. 383 del 2001, nel novellare l'art. 2215 c.c. facendo venir meno l'obbligo di bollatura e vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari e prescrivendone la mera

numerazione progressiva, non ha abrogato neppure implicitamente l'art. 634, 2° comma, c.p.c..

In questa prospettiva, quindi, si deve ritenere che non solo la “numerazione progressiva di ogni pagina”, ma anche la “bollatura” e la “indicazione nell'ultima pagina del numero di fogli che li compongono” - pur essendo ormai facoltativi - costituiscano comunque un onere per l'imprenditore che intenda avvalersi di tali documenti al fine di ottenere l'emissione di un decreto ingiuntivo.

In altre parole, l'imprenditore che intende agire in sede monitoria dovrà provvedere in tal senso (cfr. art. 2218 c.c., che prevede che “*L'imprenditore può far bollare nei modi indicati nell'articolo 2215 gli altri libri da lui tenuti*”: c.d. “bollatura facoltativa”), altrimenti a tali scritture non può attribuirsi l'efficacia di cui all'art. 634 c.p.c..

Secondo una diversa impostazione, invece, ai fini della concessione del decreto ingiuntivo si rende necessaria (ex art. 634 c.p.c.) soltanto l'attestazione, da parte del notaio, che le scritture contabili, sia pure non bollate o vidimate, siano comunque regolarmente tenute secondo le leggi vigenti e che siano conformi all'originale.

Condivide la Sezione quest'ultima opzione interpretativa, in quanto la precedente finirebbe di fatto con il determinare una abrogazione implicita degli artt. 2710 c.c. e 634 c.p.c., non ammissibile dal momento che, trattandosi di norme in materia probatoria caratterizzate da specialità, sarebbe necessaria una abrogazione espressa (cfr. Trib. Catanzaro, sez. II, 24 gennaio 2011).

Ne discende che ai fini della concessione del d.i. su fatture si rende necessaria l'attestazione da parte del notaio che tali scritture, sia pure non bollate o vidimate, siano per l'appunto regolarmente tenute secondo le leggi vigenti e siano conformi all'originale, e ciò stante il tenore letterale e la *ratio* dell'art. 634 c.p.c..

Non può viceversa ritenersi che l'onere probatorio che il legislatore pone a carico del ricorrente possa essere assolto mediante la produzione di semplice copia conforme delle scritture contabili rilasciata dal segretario comunale o da un notaio, che si limiterebbe ad una mera attestazione di conformità all'originale senza comprendere l'ulteriore attestazione concernente la regolare tenuta, richiesta dall'art. 634, 2° comma, c.p.c..

Tale attestazione deve poi provenire da un notaio e non da un altro professionista, anche se ciò non è specificato nell'art. 634 c.p.c., in quanto solo il notaio è soggetto terzo ed imparziale deputato per la sua funzione alla formazione di atti “autentici” con valore di prova legale tra le parti e fidefacienti per i terzi (cfr. art. 1 L. 16 febbraio 1913, n. 89).

Va ancora rilevato, per completezza, che la prova del credito azionato in via monitoria, in caso di prestazioni oggetto di fatture, può essere fornita - in via alternativa o integrativa - mediante la produzione del contratto, di eventuali ricognizioni di debito, dei documenti di trasporto sottoscritti dal destinatario nelle ipotesi di forniture di merci o di qualsiasi altra scrittura idonea a comprovare l'esistenza e il contenuto del rapporto in base alla norma generale di cui all'art. 633 c.p.c..

L'allegazione del contratto è peraltro indispensabile qualora si tratti di crediti su fatture vantati nei confronti di **Enti pubblici**, essendo la forma scritta prevista a pena

di nullità e non bastando la fattura né le scritture contabili autenticate né la delibera degli organi interni (v. *ex multis* Cass 16 febbraio 2012, n 2266; Cass. 14 ottobre 2011, n 21227, e di recente Cass. 22 luglio 2015, n. 15454).

#### §1-bis. Le fatture elettroniche

Data la recente introduzione degli obblighi di fatturazione elettronica occorre verificare se continui ad essere necessario, come per i crediti derivanti da fatture cartacee, l'estratto notarile autentico delle scritture contabili ex art. 634, comma 2, c.p.c..

Secondo un primo orientamento giurisprudenziale (v. ad es. Trib. Verona, 29 novembre 2019), la fattura elettronica è di per sé titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, poiché tale documento deve ritenersi prova scritta equipollente all'estratto autentico delle scritture contabili previsto dall'art. 634, comma 2, c.p.c.. Si osserva al riguardo che, qualora il *file* della fattura sia firmato elettronicamente, il Sistema di Interscambio che gestisce le procedure telematiche effettua un controllo sulla validità del certificato di firma e, nel caso in cui tale verifica dia esito negativo, il *file* viene scartato e viene inviata la cd. ricevuta di scarto. Tale Sistema genera, cioè, documenti informatici genuini e immodificabili, come si desume dalla normativa prevista dal CAD e dai provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate sul tema. Di conseguenza, non occorrerebbe più esibire l'estratto autentico delle scritture contabili, anche perché i soggetti obbligati a emettere l'e-fattura in via esclusiva mediante il Sistema di Interscambio (cfr. art. 1, comma 3-ter, d.Lgs. 127/2015) sono esonerati dall'obbligo di annotazione nei registri di cui agli artt. 23 e 25 del decreto 633/72, ovvero in quelli delle fatture e degli acquisti previsti dal decreto Iva.

Secondo una diversa impostazione (v. ad es. Trib. Vicenza, 25 ottobre 2019), invece, la fattura elettronica da sola non soddisfa il requisito di cui all'art. 633, n. 1 c.p.c., dal momento che l'estratto autentico notarile svolge non solo e non tanto la funzione di attestazione della conformità della copia della fattura all'originale, quanto piuttosto quella di verifica della regolarità dei registri o delle scritture. Tale esigenza, *de iure condito*, non è venuta meno con l'entrata in vigore del Sistema di Interscambio, che garantisce esclusivamente l'autenticità delle fatture, ma non pure la regolare tenuta dei registri in cui esse devono essere inserite.

Tale ultimo orientamento è fatto proprio dalla Sezione, anche perché l'art. 1 comma 3-ter D.Lgs. 127/2015 prevede che i soggetti obbligati ad emettere esclusivamente fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio (di cui al comma 3) sono esonerati dall'obbligo di annotazione nei registri di cui agli artt. 23 e 25 D.P.R. 633/1972 in quanto le relative informazioni sono acquisibili *aliunde* dall'Amministrazione Finanziaria mediante procedure informatiche, di talché il venir meno dell'obbligo non è equivalente ad un'attestazione di regolare tenuta, che anzi deve essere esclusa proprio per l'insussistenza di un obbligo di tenuta dei registri. Ne discende allora che, ai fini che ci occupano, **resta ferma la necessità di acquisire l'estratto autentico delle scritture contabili.**

#### §2. Procedimenti monitori in materia bancaria

Un'ulteriore, significativa, ipotesi di "efficacia legale" della prova scritta ai fini dell'accoglimento del ricorso per decreto ingiuntivo è rappresentata dall'art. 50 D. Lgs. n. 385 del 1993, ai sensi del quale *"La Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto di ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della Banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido"*.

Ai sensi di tale norma, dunque, costituisce titolo per l'ingiunzione di pagamento non più l'estratto di saldaconto, già previsto dall'art. 102 Legge n. 141 del 1938, bensì l'**estratto del conto** intrattenuto con il cliente, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della Banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido.

In particolare, mentre l'estratto di saldaconto consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice corredata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito, l'estratto conto vero e proprio invece certifica le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca ed ha l'efficacia probatoria prevista dall'art. 1832 c.c..

All'estratto conto ex art. 50 TUB deve comunque accompagnarsi la produzione del contratto di conto corrente e/o di apertura di credito, redatto in forma scritta, essendo tale forma prevista a pena di nullità dell'art. 117 TUB; tale produzione è inoltre necessaria al fine di verificare la data di inizio del rapporto (e, quindi, la completezza dell'estratto conto allegato), nonché eventuali nullità contrattuali.

Se il credito azionato con il procedimento monitorio dalla banca si fonda non su un'apertura di credito in conto corrente bensì su un mutuo, la banca ha poi l'onere di produrre a corredo della richiesta di ingiunzione, oltre che l'estratto conto certificato conforme ex art. 50 t.u.b., il contratto di finanziamento con l'allegato piano di ammortamento, e ciò avuto riguardo alle norme generali in tema di prova scritta ed altresì allo scopo di accertare eventuali nullità contrattuali.

§2-bis. Procedimenti monitori instaurati dalle società cessionarie di rapporti nascenti da contratti di finanziamento: la prova del credito.

Al riguardo, sono state prospettate diverse interpretazioni.

Secondo una prima opzione, il decreto ingiuntivo è correttamente emesso sulla base del contratto di finanziamento sottoscritto dal debitore e del connesso piano di ammortamento, e ciò sul presupposto che, traendo origine il credito non già da un'apertura di credito in conto corrente bensì da un mutuo, non occorre produrre a conforto della richiesta di ingiunzione anche l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B., norma che fa implicito riferimento ai contratti di conto corrente ed alle operazioni in conto corrente.

Secondo una diversa impostazione, invece, occorre considerare che l'art. 1263 c.c. stabilisce che *"Per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori"*, e che l'art. 58, comma 3, T.U.B (esplicitamente richiamato all'art. 4 della L. 130/1999 contenente *"Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti"*) prevede che *"I privilegi e le garanzie*

*di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario [...]. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti*". Pertanto, ben potrebbero le società cessionarie, pur se prive della natura di istituti bancari, avvalersi delle medesime forme di tutela contemplate per le cedenti, e quindi, laddove la società cedente sia una banca, chiedere il decreto ingiuntivo sulla base, oltre che del contratto, dell'estratto conto ex art. 50 TUB emesso dalla cedente.

Secondo una terza linea di pensiero (seguita dalla Sezione Civile), l'art. 58 comma 3 TUB va inteso nel senso che, se c'è una cessione di crediti in blocco o una operazione di cartolarizzazione e la cedente è una banca, è possibile per la società cessionaria (pur se non è un istituto di credito) dar prova del credito azionato con il procedimento monitorio attraverso l'allegazione del contratto e dell'estratto conto ex art. 50 TUB emesso dalla stessa cessionaria (ove non sia depositato l'estratto autentico delle scritture contabili della società ricorrente, in applicazione della disciplina generale di cui all'art. 634, comma 2, c.p.c.), proprio perché l'art. 58 comma 3 TUB può qualificarsi quale norma speciale, anche di carattere processuale, prevista per i crediti ceduti, che come tale può applicarsi pure alle società cessionarie.

La questione è stata esaminata dalla giurisprudenza di legittimità nella recente ordinanza n. 31557 del 2019, in cui si legge: *"Va osservato che la L. n. 130 del 1999, art. 4, comma 1 dispone che alle cessioni di credito poste in essere ai sensi della stessa legge sulle cartolarizzazioni si applica l'art. 58, comma 3 TUB, il quale prevede non solo che i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità di annotazione, ma anche che "restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti". Non vi è dubbio quindi che in base al combinato disposto delle due norme sopra citate è stata estesa anche ai cessionari di crediti acquistati nelle operazioni di cartolarizzazione ex L. n. 130/1999 quella speciale prerogativa concessa dal legislatore all'art. 50 del Testo Unico Bancario - che costituisce una disciplina speciale di carattere processuale - alle banche allo scopo di dotarle di strumenti rapidi ed efficaci che consentano di contenere gli immobilizzi e le perdite su crediti, i cui effetti dannosi si rifletterebbero automaticamente su tutto il sistema economico e finanziario che riceve credito dalle banche. Dunque, la natura bancaria o meno del soggetto cessionario del credito non rileva ai fini dell'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 50 TUB, trattandosi di una prerogativa che è stata attribuita ai cessionari dei crediti acquistati nelle operazioni di cartolarizzazione (e conseguentemente anche ai loro mandatari) direttamente dalla legge"*.

Anche avuto riguardo a quest'ultimo orientamento giurisprudenziale, va ribadito l'orientamento cui la Sezione ha già aderito, che appare convalidato dall'affermazione della S.C. secondo cui *"è stata estesa anche ai cessionari di crediti acquistati nelle operazioni di cartolarizzazione ex L. n. 130/1999 quella speciale prerogativa concessa dal legislatore all'art. 50 del Testo Unico Bancario"*.

### §3. La liquidazione delle spese nel procedimento monitorio.

Con riferimento ai compensi spettanti ai difensori nei procedimenti monitori, la Sezione ritiene opportuno omogeneizzare le relative liquidazioni ed adottare i parametri medi previsti dal D.M. n. 55 del 2014, sì come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, per ogni scaglione di riferimento.

Il Presidente della Sezione Civile  
dr.ssa Antonella Stilo

